

Contratto e categorie: un paradigma, più discipline

EDITORIALI

Alberto Maria Benedetti*

Sommario: 1. Contratto e categorie. – 2. 1° problema: il senso delle categorie nel discorso giuridico. – 3. 2° problema: ruolo attuale della disciplina generale del contratto.

1. Contratto e categorie.

Quando nasce una nuova rivista dedicata *ex professo* al «contratto», bisogna domandarsi: ha ancora un senso discorrere di «contratto» come categoria generale? Il contesto generale non sembra favorevole a una risposta positiva: le categorie del contratto sembrano da tempo esposte a una profonda crisi identitaria, o, almeno, questa è la *vulgata* prevalente, cui si accompagna una generale constatazione dell'altrettanto ineluttabile crisi dell'unicità del paradigma contrattuale, segno inequivocabile dell'età delle complessità (1).

Anzi. Proprio il contratto rappresenterebbe una «vicenda sintomatica» della crisi, di cui Nicolò Lipari, in un suo notissimo recente volume (2), ha identificato cause, sintomi e conseguenze: «la categoria del contratto è venuta progressivamente perdendo il suo punto di riferimento unitario» (3), al punto che il richiamo al contratto va sempre seguito da «un'aggettivazione o una specificazione»; ne trae la conclusione che «parlare di un persistente valore delle categoria esprime più un desiderio che una constatazione, più l'esigenza di una continuità lessicale ed argomenta-

tiva che il richiamo necessario ad una unitaria categoria ordinante» (4). Che significa: dire «contratto» *tout court* equivale a non dire (quasi) nulla, specie con riferimento alla disciplina ad esso applicabile (5). Le parole chiave di questa crisi, vera o presunta, sono un *mantra* ossessionante: frammentazione (delle figure, delle discipline), nuovi modelli, frantumazione (e ristrutturazione) delle subcategorie del discorso giuridico sul contratto (accordo, causa, oggetto, responsabilità, nullità etc.), necessità di elaborare nuove categorie o distinzioni (primo – secondo – terzo contratto, contratto asimmetrico (6), contratto democratico (7), contratto europeo (8), contratto ecologico (9) ecc.); fuga dal contratto dei nuovi fenomeni legati alle tecnologie digitali e algoritmiche che non sembrano più nemmeno contratti e per i quali, cogliendo

* Professore ordinario di Diritto privato, Università di Genova, Componente del Consiglio Superiore della Magistratura, alberto.benedetti@unige.it

(1) «La crisi delle categorie tradizionali del diritto civile è diventata un vero e proprio *tòpos*, o, se vogliamo, una dantesca *descensus ad inferos* con tanto di morti (della famiglia, del contratto, etc.)»: così scrive BUSNELLI, *Quale futuro per le categorie del diritto civile?*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 1 ss., in partic. 5.

(2) LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè, 2013, in partic. 141 ss.

(3) Ancora LIPARI, op. cit., 150: «(...) la categoria del contratto è venuta progressivamente perdendo il suo punto di riferimento unitario, idoneo a individuare la disciplina indipendentemente dai soggetti che lo stipulano e dal contenuto che lo caratterizza (...)».

(4) Ancora LIPARI, op. cit., 151.

(5) Che, poi, è l'interrogativo che si poneva G. BENEDETTI, *La categoria generale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, 649 ss., in partic. 651: «(...) il problema che intendiamo porci è se esista un concetto di contratto, dai caratteri ben precisati, che possa ambire ad essere l'esatto referente dei nostri discorsi, svolti sul piano rigoroso della scienza giuridica. O se, invece, *contratto* sia solo un nome, un indice verbale di puro comodo senza valenza concettuale (...). Per cui non avrebbe senso compiuto dire *contratto tout court* (...)».

(6) Devo rinviare, per un inquadramento delle ragioni dei nuovi paradigmi e delle loro distinzioni, ad A.M. BENEDETTI, *Contratto asimmetrico*, in *Enc. dir.*, *Annali*, V, Giuffrè, 2011, 370 ss.

(7) NAVARRETTA, *Il contratto «democratico» e la giustizia contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, I, 1262 ss.

(8) PAGLIANTINI, *Contratto (diritto europeo)*, in *Enc. dir.*, *I Tematici*, I, *Contratto*, diretto da D'Amico, Giuffrè, 2021, 130 ss. (in partic. 131-135, sul senso del «contratto europeo» come «categoria dottrinale descrittiva»).

(9) PENNASILICO, *Le categorie del diritto civile tra metodo e storia*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, I, 1246 ss., in partic. 1255 s.

un dato reale, si è parlato di «*unreflective use of contractual terminology*» (10) o di «*pseudo-contract*» (11); impatto della crisi pandemica sul contratto, con conseguente insufficienza dei rimedi tradizionali ad affrontare le situazioni emergenziali (12).

Insomma, una realtà che sembra sfuggire al dominio degli antichi apparati concettuali, ritenuti da molti vecchi e superati. Non è tanto il diritto in sé a sembrare sconvolto dal nuovo [perché esso assume altre forme, proviene da altre fonti, ma permane integro nella sua essenza], quanto l'aspirazione a rappresentarlo in modo ordinato, entro un discorso – anche scientifico – capace di descriverne la fisionomia attraverso nozioni, concetti, categorie che mettano in ordine (e comunichino in modo intellegibile) un sistema di regole, consentendo a chi se ne serve – cittadini, studenti, operatori, giudici, avvocati, notai, giuristi ecc. – di comprenderne il senso e di governarne l'applicazione. Discorrere di diritto e decidere col diritto (in modo ordinato) sembra divenuta impresa impossibile o almeno molto ardua, proprio in ragione della sopravvenuta inidoneità delle categorie a esprimerne una fotografia realistica e attuale (dunque, in un certo senso, vera), in special modo con riguardo al contratto. Aurelio Gentili, in un recentissimo contributo (13), riesce a sfatare in modo efficace il mito della crisi, soprattutto in una prospettiva metodologica; egli dimostra la fallacia dell'approccio nuovista, laddove la categoria viene identificata come presupposto del procedimento applicativo (14), quando, invece, essa è frutto di una «scelta» *a posteriori*, di un'interprete che costruisce il suo ragionamento su premesse (anche categoriali) scelte per giustificare una determinata conclusione (e allora Gentili, a ragione, vede più una crisi degli interpreti, che delle categorie). La difesa delle categorie non è mera conservazione (o, peggio, frutto di un atteggiamento reazionario), ma è, semplicemente, l'unica via possibile per dire sul (e

fare il) diritto, volendosene ritenere ancora possibile l'analisi scientifica (15).

2. 1° problema: il senso delle categorie nel discorso giuridico.

Tracciate queste sintetiche premesse, a me pare che i problemi siano riducibili a due interrogativi: 1°: cosa sono e a cosa servono le categorie nel discorso giuridico (e nel contratto in particolare)? 2°: il contratto e la sua disciplina generale conservano ancora un ruolo e, se sì, quale?

1° *problema*: cosa sono e a cosa servono, nel discorso giuridico, le categorie.

Se è vero che i relativisti non affrontano mai il tema della identificazione delle categorie (di cui affermano la crisi), è altrettanto vero che non può bastare la constatazione della crisi, senza chiarire che cosa, esattamente, è entrato in crisi. Si tratta di una questione che finisce con l'investire filosofia e logica, a partire da Aristotele e Kant fino ad arrivare a Husserl e ai post-aristotelici; tuttavia, non sembra fuori luogo porsi qualche interrogativo di portata più generale, giusto per evitare che la discussione sul linguaggio del diritto sia del tutto autoreferenziale. Nell'attacco alle categorie, i relativisti si costruiscono un nemico giustificante: quello che Brian Carr ha definito «*categorical conceptualism*» (16), sintagma che riflette la concezione kantiana delle categorie come *a priori* «imposti» dalla mente agli oggetti della conoscenza (17). Così concepite, le categorie – anche nelle più recenti versioni neo-aristoteliche – non potrebbero essere utili al diritto, la cui realtà è in continuo divenire, e nemmeno se fossero poste dal legislatore potrebbero sopravvivere all'usura inevitabile del tempo; nel diritto, insomma, non c'è, né ci potrebbe essere una «lista» completa delle categorie idonea a descrivere tutto il mondo (del diritto), secondo l'idea che ogni cosa debba trovare collocazione «*in its proper*

(10) RADIN, *The Deformation of Contract in the Information Society*, in 37 *Oxford J. Legal Stud.*, 2017, 505 ss., in partic. 533.

(11) KAR, RADIN, *Pseudo-contract and shared meaning analysis*, in *Harvard Law Review*, 132, 2019, 1135 ss.

(12) Sul tema dell'impatto dell'emergenza pandemica sulla disciplina contrattuale si possono vedere, anche in prospettiva comparatistica, i contributi nell'*Annuario del Contratto 2020* e quelli apparsi su www.giustiziacivile.com.

(13) GENTILI, *Crisi delle categorie e crisi degli interpreti*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 633 ss.

(14) GENTILI, *op. cit.*, in partic. 652-653.

(15) I «distruttori» delle categorie, talvolta, sembrano mossi dal gusto per un mero *divertissement* intellettuale, condito di esercizi sociologisticeggianti, dimenticandosi che il giurista svolge un servizio nell'interesse della collettività e che la tecnica del diritto è funzionale alla conservazione dell'ordine delle regole e alla prevedibilità delle decisioni dei giudici.

(16) CARR, *Metaphysics: An Introduction*, Macmillan Education, 1987, 6.

(17) SCRIVE PATON, *Kant's Metaphysics of Experience*, Humanities Press, 1936, 258 che, per Kant, «We have *a priori* knowledge by means of the categories, only if the categories are due to the nature of the mind and are imposed by the mind of the objects which it knows».

place» (18). Se la concezione categoriale, nel diritto, fosse questa, avrebbero ragione coloro che avversano le categorie e ne predicano non tanto la crisi quanto proprio la fine.

A me pare preferibile un approccio descrittivo, che muova dai fenomeni per disegnare confini (e nuovi sensi) delle categorie: cosa riflettono (sono o dovrebbero essere idonee a riflettere) le categorie? Uno o più istituti, una o più disposizioni (19), di cui si sintetizza, attraverso un nome o un sintagma, la natura essenziale, in funzione dell'individuazione (e dell'applicazione) di una determinata disciplina (generale o speciale); non serve, ovviamente, una definizione statica, perché l'operazione di schematizzazione linguistica mediante categorie è necessariamente storicizzata, riferita e influenzata dal contesto culturale, sociale, economico in cui la categoria è (non tanto pensata quanto) applicata e utilizzata.

Le categorie, come linguaggio e come il linguaggio, passano attraverso un processo incessante di adattamento (talvolta rifondazione, talvolta creazione), grazie al quale mantengono la loro vitalità che risiede, essenzialmente, in una persistente capacità di contenere (anche) il divenire del diritto (che, poi, è un effetto necessitato del divenire dei fenomeni che il diritto aspira a regolare); quella che Pietro Rescigno identifica come «un'operazione importante», magari frutto di un attività «puramente ipotetica o, addirittura, immaginifica» ma essenziale per la «soluzione dei casi» (20). Sono categorie «ordinanti», scrive Rodolfo Sacco (21), perché «filtrano il pensiero» (la rappresentazione del diritto) mettendolo in ordine e consentendone la comunicazione; il senso delle categorie, dunque, è quello di costituire i cardini del discorso giuridico, senza cui esso, probabilmente, perderebbe la dignità di scienza e affogherebbe nell'inconoscibile. Se il problema è, allora, l'adattamento delle categorie (e non la rinuncia al loro ruolo sistematore o la mera constatazione della loro crisi), l'interprete è chiamato a una costante attività ricostruttiva, condotta non già piegando la realtà alle categorie aprioristicamente

(18) GROSSMAN, *The Categorical Structure of the World*, Indiana University Press, 1983, 4.

(19) GENTILI, op. cit., 656: «La categoria è insomma la *ratio* complessiva di un insieme di disposizioni e istituti (l'autonomia privata è per esempio la *ratio* delle norme su tutti gli atti, patrimoniali e non, con cui si dà regola alla propria sfera)».

(20) RESCIGNO, G. RESTA, ZOPPINI, *Diritto privato. Una conversazione*, Il Mulino, 2017, 25-26.

(21) SACCO, *Il fatto, l'atto, il negozio*, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da Sacco, Utet, 2005, 2.

concepite, bensì adattando queste ultime al mutare della realtà, senza negarne l'esistenza e l'utilità, ma, anzi, attualizzandone la consistenza, non in nome di prospettive sistematiche o dogmatiche, ma perché l'unità linguistica del discorso sul contratto è condizione imprescindibile al governo ordinato delle sue regole (generali/speciali).

E allora le tradizionali categorie del diritto privato – un elenco di quelle generali: fatto giuridico, atto, autonomia privata, contratto, responsabilità, da arricchirsi con le subcategorie o le categorie speciali che completano il quadro (per il contratto: accordo, causa, oggetto, forma, nullità, risoluzione etc.) (22) – devono vivere in una dimensione costantemente storicizzata e il loro significato può mutare in relazione ai nuovi fenomeni che l'ordinamento (fonti legislative nazionali e sovranazionali, giudici, interpreti, autonomie) conosce, secondo un ciclo di reciproca – ma positiva e continua – contaminazione. Il compito dell'interprete non è quello di accertare la crisi delle categorie, così contribuendo alla loro demolizione; bensì è quello – più difficile – di ridisegnarne il contenuto e i confini alla luce del nuovo, fino al punto di proporre di nuove, quando i fenomeni – per la loro consistenza, per la loro originalità e per la loro importanza – meritano la confezione di una categoria del tutto nuova (di matrice normativa, giurisprudenziale o dottrinale che sia).

Solo in questo modo il diritto, inteso anche nella sua dimensione di scienza pratica, conserva la sua funzione originaria e autonoma.

3. 2° problema: ruolo attuale della disciplina generale del contratto.

Il contratto e la sua disciplina generale possono svolgere il ruolo che, nei Codici civili antichi e moderni, è sempre stato loro affidato? La risposta, anche alla luce di quanto si è detto sopra, mi pare possa essere positiva; nel 2019 – in occasione del 2° Seminario in onore di Enzo Roppo, dedicato, appunto, alla riflessione sul contratto (23) – proprio Nicolò Lipari ha esortato a compiere quella «continua attività edificatrice, influenzata dai modelli culturali, dai criteri di

(22) Sulle categorie è costruita la sistemazione delle disciplina codicistica sul contratto in generale e sui contratti tipici (come pure, talvolta per effetto della scelta dello strumento codice, anche quella di molti dei contratti di settori del mercato).

(23) *Il contratto, un futuro incerto tra unità e frammentazione*. 2° Seminario in onore di Enzo Roppo, atti pubblicati sull'*Annuario del Contratto 2019*, Giappichelli, 2020.

valore, dalle idee guida di un'intera collettività» (24) necessaria per affrontare il nodo del contratto della postmodernità.

La sfida del «contratto in generale» non è ancora perduta.

L'aspirazione generalista di molti dei nuovi paradigmi contrattuali prospettati nel corso degli ultimi due decenni è rimasta una solenne incompiuta, perché al di là dei generici richiami ai tratti comuni di questi nuovi modelli, o non si è mai in modo soddisfacente risolta la questione dell'applicazione alle nuove figure del diritto generale dei contratti o ci si è dovuti, alla fine, rassegnare di fronte a un'estensione «in quanto compatibile» della disciplina generale del contratto.

Il tema, inevitabilmente, incrocia quella complessa questione delle disposizioni su cui si innestano «valvole» di comunicazione tra il Codice civile e i codici di settore, confezionate proprio con l'obiettivo dichiarato (da ultimo, nella Direttiva 2011/83/UE) di porre il consumatore nella migliore situazione possibile, secondo la formula notissima della «armonizzazione massima».

Certo, con Zoppini, è da rilevare che, comunque, «il diritto privato è necessariamente altro rispetto alla regolazione del mercato» e, dunque, non di «debolezze» si deve ragionare, bensì di «integrità del mercato», cui appare strumentale che al consumatore «sia data una reale possibilità di scelta» (25) (con la conseguenza che, per esempio nei rapporti tra singoli codici di settore, ragionare di armonizzazione massima non avrebbe senso, dovendosi optare per l'esclusività delle regole contenute nei singoli codici di settore). Ma se l'osservazione potrebbe essere condivisa ove calata nel contesto di discipline marcatamente settoriali (e, dunque, davvero non sovrapponibili), nel diverso ambito dei rapporti tra un codice *naturaliter* generale (il Codice civile) e un codice concepito come settorialmente generale (il codice del consumo), occorre fare i conti con il dato positivo, dal quale si evince che i due sistemi non *possono* ma *devono* comunicare, nonostante l'armonizzazione massima (26) non sembri

più poter coesistere con la (ritenuta possibilità di) «scelta» tra rimedi diversi (purché favorevoli), almeno se «presa sul serio» (perché essa comporta, almeno nella sua versione «completa» (27), un'esclusione di tutto ciò che proviene da «altro» rispetto alla disposizione di fonte europea) (28). Occorre fare i conti con una precisa scelta di politica del diritto orientata a far prevalere l'unità sulla frammentazione, l'uniformità europea delle regole sulle incertezze legate alla sopravvivenza di peculiarità degli specifici ordinamenti (29). Una questione che non può che riverberarsi sulla soluzione del problema del rapporto tra le discipline generali (codicistiche nazionali) e quelle di derivazione europea.

Il quadro normativo è disegnato da almeno due coppie di disposizioni: l'art. 1469-*bis* c.c. e l'art. 38 c. cons. (valvole di comunicazione generale tra i due codici, o «punti di rinvio», per dirla con Dalla Massara (30)) – l'art. 67 c. cons. / l'art. 135 c. cons. (valvole di comunicazione speciale, la prima delle quali interessata dall'attuazione della Direttiva n. 2011/83/UE; la seconda dalla Direttiva n. 2019/771/UE).

La prima coppia si muove a livello di codici, intesi nel senso globale e intende risolvere, appunto, il problema della reciproca interferenza.

L'art. 1469-*bis* c.c. dispone l'applicazione ai contratti del consumatore del Titolo II del Libro IV (Dei contratti in generale) salva deroga del codice del consumo o di altre disposizioni più favorevoli per il consu-

disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso»: su questo v. DALLA MASSARA, *La «maggior tutela» del consumatore: ovvero del coordinamento tra codice civile e codice del consumo dopo l'attuazione della direttiva 2011/83/UE*, in *Contr. impr.*, 2016, 744, in partic. 745 ss.

(27) PAGLIANTINI, op. cit., 135, ipotizza una distinzione tra armonizzazione completa e armonizzazione parziale, quest'ultima consentendo al «diritto comune nazionale di integrare le zone non regolate, in quello stesso ambito, dalla normativa UE».

(28) Sull'armonizzazione massima, intesa nel suo senso corretto, v. anche (a proposito dell'attuazione della Direttiva 2019/771/UE) si fa rinvio a DALLA MASSARA, *L'imminente attuazione della Dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il codice civile: una proposta per il futuro art. 135 c. cons.*, in *Corr. giur.*, 2021, 1278 ss.

(29) Cfr. sull'armonizzazione massima e sui suoi significati PAGLIETTI, *Dal consumatore ai consumatori: armonizzazione massima e particolarismo giuridico*, in GIUSTOLISI (a cura di), *La Direttiva Consumer Rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima*, Roma Tre Press, 2017, 161 ss., in partic. 164.

(30) DALLA MASSARA, *La «maggior tutela» del consumatore: ovvero del coordinamento tra codice civile e codice del consumo dopo l'attuazione della direttiva 2011/83/UE*, cit., in partic. 748.

(24) LIPARI, *Parole introduttive*, in *Annuario del Contratto 2019*, cit., 7.

(25) ZOPPINI, *Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai «codici di settore» (lo ius variandi nei codici del consumo e delle comunicazioni elettroniche)*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, I, 136, in partic. 148 ss.

(26) Sulla quale pesa l'art. 4 della Direttiva n. 2011/83/UE: «Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le

matore; a specchio, l'art. 38 c. cons. rinvia al Codice civile «*per quanto non previsto dal presente codice*». E, dunque: per tutto quanto disciplinato dal codice del consumo, l'integrazione non è necessaria, essendo detto codice autosufficiente, salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli contenute in altri codici o discipline di settore (sicché omologhe quanto a origine e funzione). Ma per tutti gli aspetti *estranei* alla *ratio* (di protezione del consumatore/di integrità del mercato) delle disposizioni consumeristiche, il Codice civile (*rectius*: il titolo II del libro IV) (ri)trova terreno naturale di applicazione, in coerenza con la sua vocazione «generale» di disciplina destinata a regolare tutti i «contratti» in quanto tali (31). A conferma che l'anima del contratto è unica, non frammentata, non spezzettata, non diluita; anche se, contrariamente a quanto talvolta si afferma, non è il Codice civile (32) che concorre, con il codice del consumo o con le altre discipline di settore, a offrire al consumatore la possibilità di scegliere tutele più favorevoli, quanto, semmai, le disposizioni di altri codici o discipline di settore la cui omogeneità funzionale (e di fonte) consente l'integrazione (33), anche mediante l'analoga interna alle specifiche discipline (34). Non c'è conflitto né concorso (di norme), ma applicazione armonicamente integrata (e in tal senso andrebbe superato l'improprio richiamo alla «deroga» contenuto nel testo dell'art. 1469-*bis* c.c.).

D'altra parte, la seconda coppia di disposizioni-valvola si muove in direzione non troppo differente, anche se con una diversa tecnica, foriera, talvolta, di qualche equivoco; l'art. 135 c. cons. sembra(va) aprire a una cumulabilità di rimedi (speciali/generali) in ragione della libera scelta del consumatore, ma la Dir. n. 2019/771/UE impedisce di continuare a sostenere questa idea, muovendosi nel senso di un'armonizzazione massima che esclude, per la vendita dei beni di

(31) Secondo una logica di «sussidiarietà completiva/integrativa»: PAGLIANTINI, op. cit., in partic. 145.

(32) Ma v. GENTILI, *Contratti del consumatore e diritto comune dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, I, 1479 ss., in partic. 1500, secondo il quale per l'applicazione delle regole del Codice civile ai contratti dei consumatori è necessario che le prime «siano sinergiche alla politica del diritto che governa il contratto del consumatore». In prospettiva non troppo dissimile v. anche SIRENA, *L'integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, 787 ss.

(33) Ma v., ancora, ZOPPINI, op. cit., 143 ss. sui limiti della reciproca integrazione dei codici di settore.

(34) V. su questo ADDIS, *Il «codice» del consumo, il codice civile e la parte generale del contratto*, in *Obbl. contr.*, 2007, 872 ss., in partic. 882.

consumo, un ricorso ai rimedi di parte generale (35), se pure astrattamente più favorevoli al consumatore; coerentemente con questa nuova prospettiva, l'art. 67 c. cons., riformulato col d.lgs. 21/2014 in attuazione della Dir. 2011/83/UE e dedicato alla «tutela in base ad altre disposizioni», ridisegna in modo preciso i rapporti tra il codice del consumo e il Codice civile fornendo queste indicazioni: *a.* (art. 67, 1° comma): il concorso di rimedi, a favore del consumatore, avviene solo all'interno delle «norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o da adottare in conformità a norme comunitarie»; *b.* (art. 67, 2° comma): il Codice civile trova applicazione nelle sue disposizioni «in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti», ma «per quanto non previsto» dalle Sezioni I-IV del Capo I codice del consumo (36). E infatti, attuando la Dir. n. 2019/771/UE, il legislatore (d.lgs. n. 170/2021) ha riscritto il vecchio art. 135 c. cons., sotto forma del nuovo art. 135-*septies*, disponendo che: *a.* per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del Codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno; *b.* Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela».

Le due coppie di disposizioni attuano una (sorta di) ripartizione di competenze tra il Codice civile e la legislazione di derivazione europea, in modo coerente con l'armonizzazione massima che, a partire dalla Dir. n. 2011/83/UE, ispira l'attività di regolazione dell'Europa; nel *Considerando* n. 14 di quella Direttiva, si precisava che «la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale che non sono disciplinati dalla presente direttiva. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare

(35) E, infatti, in sede di attuazione della Dir. n. 2019/771/UE si auspica(va), giustamente, una riscrittura dell'art. 135 c. cons., come poi effettivamente avvenuto: si vedano, in questo senso, DALLA MASSARA, *L'imminente attuazione della Dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il codice civile: una proposta per il futuro art. 135 c.cons.*, cit., 1278 ss., in partic. 1282 ss. e, in prospettiva analoga, BERTELLI, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771/UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 953 ss.

(36) Il Capo I è dedicato alle «particolari modalità di conclusione del contratto» (Sez. I: informazioni precontrattuali; Sez. II: informazioni nei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali; Sez. III: Altri diritti del consumatore; Sez. IV: Disposizioni generali).

impregiudicata la legislazione nazionale che disciplina, ad esempio, la conclusione o la validità di un contratto (ad esempio nel caso di vizio del consenso)». Se questo è esatto, non dovrebbero essere più possibili confusioni di ruoli e sovrapposizioni di discipline; al Codice civile – e alla sua disciplina generale dei contratti – il compito di fissare la struttura del contratto e la sua ordinaria fisionomia; alla legislazione di derivazione europea, con la sua peculiare *ratio*, il compito di costruire una disciplina al contempo integrata ma (nel suo contesto e in prospettiva essenzialmente rimediale) autosufficiente, che esaurisce, in sé, ogni possibile tutela di cui può godere, di volta in volta, il consumatore o la parte debole sotto qualunque veste.